

# FUTURA


## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini"  
Via Mario Donati, 5/7 20146 Milano  
Tel. 02.474448 – 02.4233297 - Fax 02.48954315  
Cod. Fisc. 80129130151 – Cod. Mec. MIPS18000P  
Sito internet: [www.eliovittorini.edu.it](http://www.eliovittorini.edu.it) e-mail: [mips18000p@istruzione.it](mailto:mips18000p@istruzione.it)

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

LSS "Elio Vittorini", 05/04/2024

Tra l'Istituto Liceo Scientifico Statale "E. Vittorini" di Milano rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Concetta Pragliola Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Napoli (NA) il 03.05.1964 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale PRGCCT64E43F839S

E

Il dott. Federico PIRRI codice fiscale [redacted] nato IL [redacted] a [redacted] e residente in via [redacted] Mail.: [redacted] cell.: [redacted] P.Iva [redacted]

Preso atto che;

- Il decreto prot. n. 0002433 del 18/12/2023 che ha individuato il Liceo Elio Vittorini quale scuola polo provinciale per la gestione amministrativo- contabile delle risorse destinate alle attività sportive e alle competizioni sportive scolastiche – triennio 2023-2026;  
la nota prot. 0019954 del 23/12/2022 in riferimento ai campionati studenteschi
- Il D.I. 129/2018 all'art.43 comma 2 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'Istituzione scolastica;
- Che il professionista (persona fisica), individuata come esperta, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

**si conviene e si stipula**

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Art.1 – Il professionista individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'offrire prestazioni di assistenza medica presso la piscina Samuele di via Trani 1 – Milano per le scuole di I grado dalle ore 08.30 alle ore 11.30 del giorno 20/03/2024

Art.2 - L'attività, prevede un impegno di spesa di [redacted] per ogni prestazione compresa nelle 4 ore + [redacted] per ogni ora successiva sino a un massimo di 6 ore (tot. 4+6). Rimborso chilometrico di [redacted] ai medici non residenti nel comune di svolgimento della competizione. Tali determinazioni sono presenti nella proposta di collaborazione USR Lombardia e FMSI Comitato Regionale Lombardo

Art.3 - La prestazione dovrà essere svolta direttamente dal professionista;

Art.4 - L'Istituto a fronte dell'attività svolta si impegna a corrispondere un compenso pari a:  
per le ore di assistenza n. 4 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del giorno 11/03/2024, definite in [redacted];  
per le ore di assistenza n. 4 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del giorno - 18/03/2024 definite in [redacted];  
per le ore di assistenza n. 4 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del giorno - 25/03/2024, definite in [redacted];

Tutti gli importi devono intendersi al lordo, comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico contraente, senza costi aggiuntivi. Il bollo è sempre a carico del professionista.

Art.5 - Il contraente al fine dell'evasione del pagamento emetterà fattura elettronica ai sensi della normativa vigente. Lo stesso fa presente che è soggetto al regime fiscale forfettario.

Art.6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto ed è limitato solo alla prestazione oggetto del presente contratto.

Art.7 - L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al presente contratto; In caso di risoluzione del contratto, l'istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata prestazione;

Art. 8 - In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività;

Art. 9 - Obbligo riservatezza. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici e comunque, in applicazione della predetta normativa e successive modificazioni e integrazioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. Inoltre, tutti i documenti, dati ed informazioni di cui il contraente, in quanto ritenuto responsabile del trattamento dei dati, entrerà in possesso o a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione;

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dsga Dott.ssa Rita Daniela Moscatt

Il Contraente potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 e 8 della medesima Legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della succitata normativa.

Art. 10 - Modalità di pagamento. L'iban su cui bonificare il corrispettivo, sarà presente in fattura/ notula

Letto approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Pragliola Concetta)

